



ISAB ENERGY S.r.l.
Priolo Gargallo (SR)
Rel. T30002/6011

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

ISAB ENERGY
Impianto IGCC

**ALLEGATO A20 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE
EMISSIONI IN ATMOSFERA**

D. A. n. 476

(4)



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA C.F. 80012000826

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio;
- VISTA la Legge Regionale 20/3/50 n. 30 relativa alla disciplina della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;
- VISTO il D.P.R. 24/5/88 n. 203 relativo alla attuazione delle direttive CEE n. 80/779; 82/884; 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell'art. 15 della legge 16/4/87 n. 183;
- VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana che esprime, con nota n. 6702/11.90.11 del 6/6/90, l'avviso secondo cui la competenza a concedere le autorizzazioni per le emissioni di agenti inquinanti atmosferici negli impianti industriali (raffinerie di oli minerali, centrali termoelettriche, etc.) della Regione Siciliana, di cui all'art. 17 del D.P.R. 24/5/88 n. 203, rientri nella competenza dell'Assessorato Regionale Industria, che implica anche in Sicilia l'acquisizione del parere degli Assessorati Ambiente e Territorio e per la Sanità;
- CONSIDERATO che con circolare n. 17298, a firma congiunta degli Assessori per l'Industria e per l'Ambiente e Territorio, in data 13/7/91, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 43 del 7/9/91, indirizzata a tutti gli Enti interessati, sono state regolamentate le procedure in questione ai fini di ottenere l'autorizzazione per le emissioni di agenti inquinanti atmosferici nei nuovi impianti industriali;
- VISTO il D.A. n. 2086 del 23/11/92 che ha prorogato la concessione in forza della quale la ISAB S.p.A. Industria Siciliana Asfalti e Bitumi, con sede in Siracusa, esercisce in Melilli una raffineria di oli minerali con annesso oleodotto, pontile oleodotto e parco serbatoi;
- CONSIDERATO che in data 18/8/92 la predetta Società ha presentato istanza per la realizzazione di un sistema di gassificazione dei residui pesanti e di cogenerazione integrato con ciclo combinato di produzione di energia elettrica, che prevede, fra l'altro l'adeguamento tecnologico dell'esistente centrale termoelettrica mediante l'installazione di una nuova turbina a gas e relativo alternatore, che in atto trovasi nella fase istruttoria;
- VISTA l'istanza del 20/11/92 con la quale la ISAB S.p.A., premesso che il sistema di gassificazione dei residui pesanti e di cogenerazione, di cui all'istanza in data 18/8/92, è da intendersi come modifica sostanziale di impianto esistente che comporta variazione delle emissioni inquinanti, chiede il rilascio della autorizzazione alla modifica dello stato attuale delle emissioni di raffineria ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 203 del 24/5/88;
- CONSIDERATO che l'Assessorato Territorio e Ambiente nella conferenza di servizio, istituita presso l'Assessorato Industria, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 10 del 30/4/91 ha espresso il proprio parere favorevole che, con le clausole e condizioni relative, è allegato al presente decreto; (verbale dell'11/3/1993);

CONSIDERATO altresì che nella stessa predetta conferenza di servizi dell'11/3/93 lo Assessorato per la Sanità ha espresso a sua volta il proprio parere favorevole, facendo propri i limiti di emissioni proposti dalla Soc. ISAB S.p.A.;


RITENUTO pertanto di potere accordare l'autorizzazione richiesta con l'istanza del 20/11/92 della Società interessata, limitatamente a quanto stabilito dall'art. 17 del D.P.R. n. 203 del 24/5/88, relativa agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività della raffineria di oli minerali ubicata in Priolo Melilli (SR), con l'obbligo della Società interessata alla osservanza delle clausole e condizioni poste dall'Assessorato Ambiente e Territorio e dall'Assessorato Sanità - Ispettorato Regionale;

D E C R E T A

- Art. 1) Ai sensi del D.P.R. 24/5/88 n. 203 in premessa citato la ISAB S.p.A. Industriam Siciliana Asfalti e Bitumi, con sede in Siracusa, Corso Gelone 103, Partita Iva 00051570893, titolare della concessione per l'esercizio in Priolo Melilli (SR) di una Raffineria di oli minerali, è autorizzata alla modifica dello stato attuale delle emissioni della Raffineria predetta, ai sensi e limitatamente a quanto stabilito dall'art. 17 del D.P.R. n. 203 del 24/5/88.
- Art. 2) Gli impianti dovranno essere realizzati in conformità ai progetti tecnici allegati all'istanza del 20/11/92, entro il termine di mesi trentasei decorrente dalla notifica del decreto Assessoriale che autorizza la realizzazione del sistema di gassificazione dei residui pesanti e di cogenerazione integrato con ciclo combinato per la produzione di energia elettrica, in atto in fase istruttoria.
- Art. 3) La Società è tenuta all'osservanza delle condizioni dettate dall'Assessorato Territorio e Ambiente, di cui all'allegato "A" del presente decreto, nonché all'osservanza delle prescrizioni dell'Assessorato della Sanità - Ispettorato Regionale, espresse anch'esse nella conferenza di servizi dell'11/3/93.
- Art. 4) La Società è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento, previste dalle leggi n. 615 del 13/7/66, n. 319 del 10/5/76, n. 650 del 24/12/79, della L.R. n. 39 del 18/6/77 e successive modificazioni, del D.P.R. n. 175 del 17/5/88, del D.P.R. n. 203 del 24/5/88.
- Art. 5) La Società resta obbligata ancora ad acquisire il preventivo parere della competente Commissione Provinciale Tutela ed Ambiente, nonché il Nulla Osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 181/81, rilasciato dall'Assessorato Territorio e Ambiente,
- Art. 6) L'efficacia del presente decreto è subordinata all'avveramento delle condizioni di cui al precedente art. 5.
- Art. 7) La Società interessata è tenuta alla registrazione del presente decreto presso lo Ufficio del Registro competente, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso che dovrà essere restituito all'Assessorato concedente.

Palermo, li 18 MAG. 1993

(su) L' ASSESSORE



P.C.G.

ISAB s.p.a. - SISTEMA DI GASSIFICAZIONE DEI RESIDUI PESANTI E DI COGENERAZIONE INTEGRATO CON CICLO COMBINATO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - PARERE AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D.P.R. 203/88.

ASSESSORATO TERRITORIO

La Raffineria ISAB di Priolo Gargallo è stata autorizzata da questo Assessorato con Decreto 7/8/91 n.1229/91 alla continuazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 12 del D.P.R. 203 con i seguenti limiti alle emissioni relativi all' intera raffineria:

portata	1100119	mc/h
SO2	2244	mg/Nmc
NOx	541	mg/Nmc
polveri	127	mg/Nmc

e con la prescrizione che la ditta debba completare l' adeguamento ai valori previsti dalle linee guida entro il 1997 secondo un progetto di adeguamento di massima presentato dalla stessa ditta.

La ISAB ha ora presentato un progetto di gassificazione e cogenerazione costituito da due reattori ove avviene, in presenza di vapore e in difetto di ossigeno, la parziale combustione dei residui pesanti di raffineria che porta alla formazione di gas di sintesi che, ulteriormente depurato, viene immesso nella sezione di cogenerazione; in tale sezione avviene la produzione di energia elettrica (500 MW) che verrà distribuita in massima parte alla rete ENEL e per una piccola aliquota utilizzata dalla Raffineria.

La ISAB, con una integrazione del 25/1/93, ha dichiarato che si provvederà all' applicazione di ulteriori sistemi di denitrificazione SCR (selective catalite reduction) che contribuiranno alla riduzione degli NOx e, in parte, delle polveri.

Tale impianto viene presentato per l' autorizzazione ai sensi dell' art. 17 del D.P.R. 203/88 e quindi, come nuovo impianto, soggetto alla procedura della conferenza presso l' Assessorato Industria per il decreto che dovrà essere emanato dallo stesso Assessorato.

Per quanto riguarda la parte relativa alle emissioni in atmosfera di competenza di questo Assessorato si rileva quanto segue:

il nuovo impianto prevede quattro ulteriori punti di emissione aggiuntivi a quelli esistenti che porteranno la situazione esistente alla seguente:

nuovo punto di emissione 1 (turbo-gas in CTE con SCR)	
SO2	34 mg/Nmc
NOx	36 mg/Nmc
polveri	50 mg/Nmc

l' aggiunta del turbo-gas, che avverrà temporalmente prima della gassificazione, porta le emissioni totali di raffineria (bolla) alle seguenti

SO2	1872 mg/Nmc
NOx	469 mg/Nmc
polveri	106 mg/Nmc

H. B. ...



nuovi punti di emissione 2 e 3 (turbine a gas con SCR nel sistema gassificazione)

SO ₂	29 mg/Nmc
NO _x	40 mg/Nmc
polveri	tracce

nuovo punto di emissione 4 (forno hot-oil nel sistema gassificazione)

SO ₂	1700 mg/Nmc
NO _x	500 mg/Nmc
polveri	80 mg/Nmc

la somma dei punti 2,3 e 4 porta ad una bolla parziale relativa alla gassificazione pari a

SO ₂	174 mg/Nmc
NO _x	80 mg/Nmc
polveri	7 mg/Nmc

la ditta dichiara che, con l'entrata in funzione dell'unità di cogenerazione la centrale elettrica esistente continuerà a funzionare anche se in maniera ridotta; nella peggiore delle ipotesi (operazione di emergenza con postcombustione spinta al massimo per fronteggiare la massima richiesta di vapore quando una delle caldaie della CTE in operazione andasse in blocco) le emissioni dell'intera raffineria diverrebbero:

SO ₂	1116 mg/Nmc
NO _x	296 mg/Nmc
polveri	62 mg/Nmc
portata	2059371 Nmc/h

con tale impianto quindi la raffineria otterrebbe il rientro delle emissioni entro i limiti delle linee guida per gli impianti esistenti senza ulteriori adeguamenti.

Le quantità in valore assoluto di inquinanti emessi, calcolati come flusso di massa sulle portate totali, diminuiscono leggermente per SO₂ e polveri e aumentano leggermente per NO_x:

SO ₂	da 2468 a 2298 Kg/h
NO _x	da 575 a 609 Kg/h
polveri	da 139 a 127 Kg/h

L'applicazione del concetto di bolla con l'inserimento di nuovi impianti (per i quali non esistono ancora linee guida di riferimento) favorisce gli impianti esistenti per la possibilità di "diluire" le nuove emissioni, cosa non permessa ad eventuali insediamenti nuovi.

Si propone quindi di fissare, oltre al limite per l'intera raffineria, anche limiti specifici per i quattro nuovi punti di emissioni e per le "bolle" corrispondenti ai vari assetti possibili (raffineria + turbogas da un lato e gassificazione/cogenerazione dall'altra) coincidenti con i limiti dichiarati dalla ditta.

Il presente parere prescinde da qualsiasi considerazione estranea alle emissioni in atmosfera.

Si ricorda infine che l'emanazione del decreto da parte dell'Assessorato Industria dovrà essere comunque preceduto dal nulla-osta all'impianto ai sensi dell'art. 5 della L.R. 181/81, per il quale l'istruttoria è ancora in corso presso l'Assessorato Territorio e Ambiente.

T. G. G.

AC. SIVILIA

D. A. n. 29

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio;
- VISTO il D.P.R. 24.5.1988 n. 203 relativo alla attuazione delle direttive CEE n.80/779; 82/884; 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell'art. 15 della legge 16.4.1987 n. 183;
- VISTO il proprio D.A. n. 476 del 18.5.1993, che autorizzava la ISAB S.p.A. Industria Siciliana Asfalti e Bitumi, titolare della concessione per l'esercizio in Priolo Melilli (SR) di una Raffineria di Oli minerali, alla modifica dello stato delle emissioni della Raffineria predetta, ai sensi e limitatamente a quanto stabilito dall'art. 17 del D.P.R. n. 203 del 24.5.1988;
- VISTA la propria circolare n.340 del 22.5.1993 con la quale sono state previste le modalità procedurali riguardo alla predisposizione dei provvedimenti in argomento;
- VISTO Il rapporto di merito redatto dal CO.RE.MI. - Servizio Idrocarburi con nota n. 8138 del 16.10.1993, nel quale, ad integrazione dell'iter procedurale a suo tempo esperito, è stato espresso parere favorevole ai limiti di emissione stabiliti nel sopracitato D.A. n. 476 del 18.5.1993, a condizione che fosse prescritto alla Società ISAB il monitoraggio continuo delle emissioni relative ai camini indicati con le lettere C-D-E ed F nella planimetria generale del progetto presentato dalla Società;
- CONSIDERATO che nello stesso rapporto N. 138 del 16.10.1993 il Servizio Idrocarburi del Corpo Regionale delle Miniere ha proposto che, in relazione ai valori non certamente trascurabili dei flussi di massa, fosse prescritta per i relativi controlli da parte del L.I.P. competente una periodicità semestrale;
- CONSIDERATO, altresì che nel sopracitato D.A. n. 476 del 18.5.93 era stato previsto tra l'altro l'obbligo della Società di acquisire il preventivo parere della competente Commissione Provinciale Tutela ed Ambiente, ma che tale obbligo non è stato poi più previsto nella circolare di questo Assessorato n.340 del 22.5.93;
- RITENUTO pertanto che il mantenimento di tale obbligo sostanzierebbe un appesantimento procedurale non previsto per altre pratiche similari;
- RITENUTO infine di dover procedere all'integrazione del D.A. n. 476 del 18.5.93, nel senso sopra citato;

D E C R E T A

- ART.1) Ad integrazione di quanto disposto con D.A. n. 476 del 18.5.1993, è fatto obbligo alla ISABS.P.A. Industria Siciliana Asfalti e Bitumi, con sede in Siracusa, Corso Gelone, 103 P.IVA 00051570893, titolare della concessione per l'esercizio in Priolo Melilli (SR) di una raffineria di oli minerali, di realizzare un adeguato sistema di monitoraggio continuo con registrazione dei dati delle emissioni in atmosfera mediante apposizione di idonei registratori per i gas inquinanti presso ogni camino indicato nella planimetria generale del progetto della stessa presentata con le lettere C-D-E ed F.

ART.2) A modifica di quanto prescritto dall'art. 5 del D.A. n. 476 del 18.5.1993, la Società resta obbligata ad acquisire preventivamente il nulla-osta previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 181/81 rilasciato dall'Assessorato Territorio ed Ambiente.

ART.3) La Società ISAB é tenuta alle seguenti prescrizioni:

a) a comunicare al competente Laboratorio di Igiene e Profilassi, al Servizio Idrocarburi del Corpo Regionale delle Miniere ed ai Sindaci di Priolo e di Melilli, almeno 15 giorni prima, la data di inizio della messa in esercizio degli impianti;

b) a comunicare entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti ai suddetti organismi i dati relativi alle emissioni riscontrate da tale data e per un periodo continuativo di 10 giorni;

c) ad attenersi a tutte le prescrizioni che il competente Laboratorio di Igiene e Profilassi (Servizio di Rilevamento ai sensi dell'art. 7 della legge 615/1966) riterrà di impartire per il rispetto dei valori limite consentiti;

d) ad attenersi ai provvedimenti che il Sindaco dei Comuni sopraindicati, nonché l'Assessorato Regionale Industria su proposta del Servizio Idrocarburi del Corpo Regionale delle Miniere riterranno di dover emettere per riportare le emissioni entro i valori prescritti;

ART.4) Il laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa é autorizzato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.5.1988 n. 203, ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni, nonché ad effettuare i relativi controlli con periodicità semestrale dalla data di messa in esercizio dell'impianto.

ART.5) La Società é tenuta alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del registro, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso che dovrà essere restituito all'Assessorato concedente.

ART.6) Il presente decreto verrà trasmesso al Servizio Idrocarburi del Corpo Regionale delle Miniere, per la notifica alla Società interessata, al L.I.P. di Siracusa ed ai Sindaci dei Comuni di Priolo e Melilli.

Palermo, li 20 GEN 1994




L'ASSESSORE

Abbate

Registrato a Siracusa il 10 FEB. 1994
a N. 323 Mod. 71/M Vol. ...
a richiesta di ISAB. ...
Esame lire ...
come da liquidazione a fianco.

DIREZIONE
10 MAR 1994



Registo	110.000
Industria	...
Catasto	...
Bollo	...
I.N.V. IM.	...
I.S.	2000
Totale	152000



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
GRUPPO XVII

15 *no*
Prot. n° 17972 de 2 - NOV. 1994.

OGGETTO: Notifica D.A. N. 915/17 del 25/10/1994.
Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 art. 12 della Ditta
ISAB S.p.A. - Stabilimento di Priolo.

Allegati:

RACCOMANDATA A.R.

PROV. DI SIRACUSA
10 NOV. 1994
SEGRETARIA GENERALE

PROVINCIA REGIONALE SIRACUSA
CONSIGLIO REGIONALE
15 NOV 1994
PROT N. 1561



Alla Ditta ISAB S.p.A.
Corso Gelone n° 103
SIRACUSA

Alla Commissione Provinciale
Tutela ed Ambiente c/o
L'Ufficio del Medico Prov.le di
SIRACUSA

Alla Provincia Regionale di
SIRACUSA

Al Comune di
PRIOLO GARGALLO

Al Laboratorio D'Igiene e Profilassi
SIRACUSA

Alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana
Via Caltanissetta, 2 bis
PALERMO

PROVINCIA REGIONALE SIRACUSA
PROTOCOLLO GENERALE
045294 - 10 NOV. 1994
CAT. UCL } FASC. 5

A tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. del 24/05/1988 n. 203, si notifica agli Enti e alla Ditta in indirizzo, ognuno per le proprie competenze ed obblighi, il Decreto Assessoriale dell'Assessore al Territorio ed Ambiente N° 915/17 del 25/10/1994, con il quale si e' concessa l'autorizzazione alla Ditta ISAB S.p.A. - Stabilimento di Priolo, ai sensi dell'art. 12 del succitato D.P.R. 203/88.

Alla Ditta in indirizzo si tramette n. 1 copia del Decreto in oggetto.

Alla Gazzetta Ufficiale della Regione si trasmettono n.1 copia autentica del D.A. n. 915/17 del 25/10/1994 e n.3 copie in estratto affinche' provveda alla pubblicazione sulla Gazzetta.

Note Sostituisce il
decreto del 1994
D.A. 1229/94.



Il Dirigente Coordinatore
(Dott. Antonino Cuspilici)

Antonino Cuspilici



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
 Vista la Legge Regionale n.2 del 10/04/1978;
 Vista la Legge Regionale n.39 del 18/05/1977;
 Vista la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980;
 Vista la Legge n.615 del 13/07/1966;
 Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.322 del 15/04/1971;
 Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1988;
 Visto la Legge n.288 del 4/08/1989;
 Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/07/1989;
 Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
 Visto il proprio Decreto n.1229/91 del 7/8/91 col quale si autorizzava, nell'ambito dell'adeguamento delle emissioni dello stabilimento, la realizzazione dell'adeguamento tecnologico dell'impianto denominato Gofiner e si fissavano al contempo nuovi limiti di emissione per i camini denominati A e B, da rispettarsi sin dalla data di attivazione di tale adeguamento tecnologico;
- Vista l'istanza del 18/7/89 con la quale la ditta ISAB S.P.A., con sede legale nel Comune di Siracusa, Corso Gelone n.103, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n°203 per gli scarichi in atmosfera derivanti dalla propria Raffineria di petrolio sita in territorio dei comuni di Priolo Gargallo, Melilli, Siracusa;
- Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza, costituita dai seguenti elaborati:
- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa nella seduta del 3/2/94, trasmesso con nota n.974/72 dell'11/2/94, insieme alla documentazione appresso elencata;
- 1) Relazione tecnica sul ciclo di produzione;
 - 2) Planimetria generale della raffineria - scala 1:4000;
 - 3) Schema di lavorazione;
 - 4) nota integrativa del 25/7/90 con allegata relazione tecnica contenente i progetti di adeguamento per le emissioni convogliate e diffuse;
 - 5) nota integrativa del 26/3/91 con la quale sono stati individuati gli interventi di massima attraverso cui conseguire l'adeguamento delle emissioni;
 - 6) nota integrativa dell'8/8/91 - Integrazione documentazione Piani di adeguamento;
 - 7) nota integrativa del 18/12/91 con allegata relazione tecni-

- ca "Studio per la riduzione emissione NOx";
- 8) nota integrativa del 10/2/92 - Impianto di adeguamento emissioni ex D.P.R. 203/88;
 - 9) nota integrativa del 17/3/92 con allegati:
 - 9.1) Stralcio della mappa I.G.M. 1:25000 nella quale è evidenziato lo stabilimento;
 - 9.2) Planimetria Generale della raffineria - scala 1:4000;
 - 9.3) Elenco unità produttive;
 - 9.4) Documentazione per ogni unità produttiva;
 - 9.5) Quadro riassuntivo delle emissioni;
 - 9.6) Quadro riassuntivo dei serbatoi di stoccaggio prodotti petroliferi;
 - 9.7) Scheda relativa a ciascun impianto termico;
 - 10) nota integrativa del 3/7/92 e relativi allegati;
 - 11) nota integrativa del 10/2/93 con allegati n.4 certificati di analisi fumi inceneritore;
 - 12) nota integrativa del 10/12/93 - Adeguamento tecnologico Gofiner;
 - 13) nota integrativa del 17/9/93;

Vista la comunicazione del 10/12/93 con cui la ISAB informava dell'avvenuto inserimento dell'adeguamento tecnologico dell'impianto Gofiner nel ciclo della raffineria e che pertanto, a decorrere da tale data le emissioni dai camini denominati A e B della raffineria devono rispettare i limiti fissati dal richiamato decreto n.1229/91 del 7/8/91;

Preso atto che la Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa non ha fissato limiti di emissione per l'impianto di incenerimento in quanto tale impianto non dà luogo a propria emissione in atmosfera, essendo i fumi dello stesso convogliati al camino denominato A, per il quale la Commissione ha fissato limiti;

Ritenuto che il collettamento ad un camino centralizzato dei fumi dell'impianto di incenerimento non escluda per lo stesso l'obbligo di rispettare i limiti stabiliti in linea generale dal paragrafo 5 dell'allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 e richiamati, per le raffinerie di oli minerali, dal punto 10 del capo B, paragrafo B, dell'allegato 3 allo stesso Decreto Ministeriale, e che pertanto non può essere condiviso il suddetto parere della Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa nella parte in cui la stessa non ritiene di fissare limiti di emissione per il suddetto inceneritore;

Considerato tuttavia di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n°203 per gli scarichi in atmosfera derivanti dalla Raffineria di petrolio ISAB, sita in territorio dei comuni di Priolo Gargallo, Melilli, Siracusa, integrando il parere della Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa con i limiti di emissione dell'impianto di incenerimento, come stabiliti dal par.5 dell'allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990;

D E C R E T A

Art.1 - Ai sensi e per gli effetti degli artt.12 e 13 del Decreto

del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n°203 è concessa alla ditta ISAB S.P.A., con sede legale nel Comune di Siracusa, Corso Gelone n.103, l'autorizzazione al proseguimento delle emissioni per gli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività della propria Raffineria di petrolio sita in territorio dei comuni di Priolo Gargallo, Melilli, Siracusa.

Art.2 - Sono così fissati i limiti alle emissioni:

A) I valori di emissione per i composti sotto riportati sono calcolati come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi dell'intera raffineria (bolla di raffineria):

- ossidi di zolfo	1700 mg/Nmc
- ossidi di azoto	500 mg/Nmc
- polveri	80 mg/Nmc
- monossido di carbonio	108 mg/Nmc
- sostanze organiche volatili	162 mg/Nmc
- idrogeno solforato	5 mg/Nmc
- ammoniaca e composti a base di cloro espressi come acido cloridrico	30 mg/Nmc

B) Per ciascuno dei punti di emissione denominati camino A e camino B, che convogliano le emissioni della raffineria:

1) I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere, riprese dall'allegato 1, paragrafo 2, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 sono:

- sostanze appartenenti alla classe I	0,3 mg/Nmc
- sostanze appartenenti alla classe II	3 mg/Nmc
- sostanze appartenenti alla classe III	10 mg/Nmc

2) I valori di emissione per le sostanze di cui all'allegato 1, paragrafi 1.1 e 1.2, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 sono quelli ivi riportati.

3) I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o vapore sono:

- cloro	5 mg/Nmc
- bromo e suoi composti indicati come acido bromidrico	5 mg/Nmc
- fluoro e suoi composti indicati come acido fluoridrico	5 mg/Nmc

C) per l'impianto di incenerimento:

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi dell'11%; si applicano il 2°

e il 5° comma dell'art.3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.

- polveri 100 mg/Nmc.
- ossidi di zolfo 300 mg/Nmc.
- sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere: i valori di emissione dell'allegato 1, paragrafo 2, per gli inceneritori sono valori minimi e massimi coincidenti.
- acido cloridrico 100 mg/Nmc.
- acido fluoridrico 4 mg/Nmc.
- policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani 0,004 mg/Nmc.
- sostanze organiche (come carbonio organico totale) 20 mg/Nmc. Non si applica il paragrafo 4 dell'allegato 1 al decreto del ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.
- monossido di carbonio 100 mg/Nmc.

Inoltre, per le emissioni di cui ai superiori par.A) e B):

- I volumi degli effluenti gassosi si riferiscono a fumi anidri e con tenore di ossigeno del 3%.
- Se la percentuale di ossigeno presente nell'effluente gassoso è superiore a quella di riferimento, i valori di emissione devono essere calcolati con la seguente formula:

$$E = \frac{21 - O_r}{21 - O_m} * E_m$$

con:

Em = emissione misurata

Om = percentuale di ossigeno nell'emissione misurata

Or = percentuale di ossigeno di riferimento

- I combustibili utilizzati non possono contenere più del 3% in peso di zolfo.
- La misura delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri ossido di carbonio ed ossigeno dovrà essere effettuata in continuo a partire dal 31.12.94 con apparecchiature conformi a quanto indicato nella tabella A del capitolo B, par.C, dell'allegato 3 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990; i valori di emissione di dette sostanze sono calcolati come valori medi mensili riferiti alle ore di effettivo funzionamento dell'impianto. I sistemi di misurazione devono essere verificati e calibrati ad intervalli regolari di tempo, di concerto con le autorità di controllo. L'impresa dovrà verificare giornalmente la funzionalità delle apparecchiature di misura per assicurarne il buon funzionamento e dovrà annotare le anomalie di funzionamento e gli interventi effettuati su un apposito registro giurato a disposizione dell'autorità di controllo.

Art.3 = La presente autorizzazione è provvisoria, nelle mere dell'adeguamento degli impianti che, in ogni caso, dovrà essere realizzato entro e non oltre il 31 dicembre 1997. Le emissioni delle polveri e delle sostanze di cui all'art.2, lettera B, punto 1, del presente decreto devono essere adeguate entro il 31 dicembre 1995.

L'autorizzazione si intenderà definitiva solamente dopo la comunicazione da parte della ditta di avere realizzato in ogni sua parte quanto prescritto dal precedente art.2 e dopo l'accertamento, da parte del Servizio di rilevamento preposto, dell'osservanza di tutto quanto sopra.

Fino alla data dell'avvenuto adeguamento dovranno essere adottate, da parte della ditta, tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni e dovranno essere rispettati i limiti fissati col D.A. territorio e ambiente n.1229/91 del 7/8/91.

Limitatamente alle emissioni diffuse e a quelle provenienti dai serbatoi di stoccaggio, stante che la Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa, nel parere in premessa citato, non ha evidenziato alcuna necessità di adeguamento, l'autorizzazione al proseguimento delle emissioni deve intendersi come definitiva sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art.4 - Il servizio di rilevamento effettuerà con periodicità semestrale i controlli analitici ai punti di emissione identificati come sopra, che dovranno essere resi accessibili e campionabili in accordo a quanto previsto dal Metodo UNICHIM n.422 e secondo le indicazioni e prescrizioni dell'Autorità di controllo.

La ditta dovrà effettuare semestralmente le misurazioni delle emissioni, dandone preavviso alla Provincia Regionale ed al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.

I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto Ministeriale 21 luglio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo li 25 OTT. 1994



L'ASSESSORE

D. A. n. 2046

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio;
- VISTA la legge regionale 20.03.1950 n. 30 relativa alla disciplina della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;
- VISTO il D.P.R. 24.05.1988 n. 203 relativo all'attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell'art. 15 della L. 16.04.1987 n. 183;
- VISTO il parere legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana che esprime, con nota n. 6702/11.90.11 del 06.06.1990, l'avviso secondo cui la competenza a concedere le autorizzazioni per le emissioni di agenti inquinanti atmosferici negli impianti industriali (raffineria di oli minerali, centrali termoelettriche, ecc.) della regione Siciliana, di cui all'art. 17 del D.P.R. 24.05.1988 n. 203, rientri nella competenza dell'Assessorato Regionale Industria che implica anche in Sicilia l'acquisizione del parere degli Assessorati Ambiente e Territorio e della Sanità;
- CONSIDERATO che con circolare 17298, a firma congiunta degli Assessori per l'Industria e per l'Ambiente e Territorio, in data 13.07.1991, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 43 del 07.09.1991, indirizzata a tutti gli Enti interessati, sono state regolamentate le procedure in questione ai fini di ottenere l'autorizzazione per le emissioni di agenti inquinanti atmosferici nei nuovi impianti industriali;
- VISTO il D.A. n. 537 del 21.05.1971 con il quale alla ISAB S.p.A. è stato concesso di impiantare e gestire in Priolo (SR) un impianto di raffineria di oli minerali;
- CONSIDERATO che la citata concessione è stata prorogata con D.A. n. 43 del 06.02.1976 e n. 2086 del 23.11.1992 fino al 21.05.2011;
- VISTO il D.A. n. 476 del 18.05.1993 integrato con D.A. n. 29 del 20.01.1994 con il quale è stata autorizzata la modifica delle emissioni ai sensi del D.P.R. 24.05.1988 n. 203;
- VISTO il parere favorevole espresso da parte della commissione per la valutazione di impatto ambientale (VIA) del Ministero dell'Ambiente, con nota n. 118 del 30.05.1994;

./..

- VISTO il D.A. n. 60/9 del 09.02.1995 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente con il quale viene concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. n. 181/1981, il nulla-osta per la realizzazione nell'ambito della raffineria di Priolo di un sistema di gassificazione di residui pesanti e di cogenerazione;
- VISTO il D.A. n. 193 del 15.02.1995 con il quale la Società ISAB S.p.A. con sede legale in Siracusa C.so gelone n. 103 è stata autorizzata a realizzare ed esercire un sistema di gassificazione di residui pesanti derivanti dalla lavorazione di raffineria integrato da un sistema di cogenerazione;
- VISTA l'istanza del 04.05.1995 presentata dalla ISAB S.p.A. con la quale si chiede la modifica del D.A. n. 476 del 18.05.1993 integrato dal D.A. n. 29 del 20.01.1994, modifica che prevede un solo punto di emissione che riunisce i punti 2, 3 e 4 così come definiti nei decreti citati, che all'unico punto di emissione vengano attribuiti i nuovi valori di emissione per ogni singolo inquinante in conformità a quanto descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza;
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi presso questo Assessorato il giorno 12.10.1995 con il quale si esprime parere favorevole alla richiesta di modifica;
- RITENUTO di dover provvedere in merito

D E C R E T A

- Art.1)- Ai sensi del D.P.R. 24.05.1988 n. 203 la ISAB S.p.A. con sede legale in Siracusa Corso Gelone n. 103, C.F. n. 00051570893, iscritta nel Registro del Tribunale di Siracusa al n. 1771, titolare della concessione per l'esercizio in Priolo di una raffineria di oli minerali è autorizzata ad apportare all'impianto di gassificazione di residui pesanti derivanti dalla lavorazione di raffineria integrata da un sistema di cogenerazione, autorizzato con decreto citato in premessa, la seguente modifica: convogliare gli effluenti dei punti di emissione 2,3 e 4 così come definiti nel d.A. n. 476 del 18.05.1993 integrato dal D.A. n. 29 del 20.01.1994 in un unico camino così come descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza.


Art.2)- Al nuovo punto di emissione si dovranno attribuire i valori per ogni singolo inquinante così come descritti nell'allegato n. 3 della relazione tecnica allegata all'istanza. Pertanto i nuovi limiti di emissione della raffineria e dell'impianto di gassificazione integrato da un sistema di cogenerazione autorizzato con D.A. n. 193 citato in preambolo dovranno essere i seguenti:

	EMISSIONI GASOSE		
	Raff. c/turbogas	Turbogas	Gassificaz.
Portata Fumi (Nmc/h)	1448840	422286	3017380
SO ₂ (mg/Nmc)	1421	114	74
SO ₂ (Kg/h)	2058	48	222
NOX (mg/Nmc)	296	70	52
NOX (Kg/h)	429	30	158
Polveri (mg/Nmc)	77	17	<= 10
Polveri (Kg/h)	111	7	<= 31


Art.3)- La società è tenuta all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento previste dalle leggi n. 615 del 13.07.1976, n. 319 del 10.05.1976, n. 650 del 24.12.1979, della L.R. n. 39 del 18.06.1977 e successive modificazioni, del D.P.R. n. 175 del 17.05.1988, del D.P.R. n. 203 del 24.05.1988.

Art.4)- La società interessata è tenuta alla registrazione del presente decreto presso l'Ufficio del registro competente, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso che dovrà essere restituito all'Assessorato concedente.

Palermo 09-DICEMBRE-1995



L'ASSESSORE
(ON. LE F. CANINO)



FS/gpg

il presente è stato registrato il 19 DIC 1995
n. 3339 con l'imposta di 15.000 (lire)
.....) e si rilascia come originale esente
da imposte per il combinato disposto degli artt. 11
e 16 del D.P.R. 26 4-1980 n. 13'



IL DIRETTORE
(Rag. G. BORDIERI)

